



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE.

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690

www.dirstat.it

-

dirstat@dirstat.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 14 novembre 2017

RINNOVO CONTRATTO DELLA DIRIGENZA CIVILE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

TRATTAMENTO ECONOMICO

Nello specifico settore, si rende indispensabile una profonda rivisitazione del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, **dopo il blocco dei contratti per oltre 10 anni** e alla luce dei rinnovi contrattuali, per le altre categorie dirigenziali del pubblico impiego, a pieno regime pubblicistico, rinnovi già operativi dal **1 gennaio 2018**. Quanto precede in un'ottica di armonizzazione e di omogeneizzazione dichiarato dallo stesso Governo (Ministro Madia) sin dagli inizi del 2017.

A) Per il trattamento economico fondamentale, occorre, al pari dei contratti per la dirigenza del pubblico impiego a pieno regime pubblico già definiti o in via di definizione:

- a) **definire e parametrare stipendi e progressioni economiche dei livelli dirigenziali e professionali del personale civile;**
- b) **ripristinare (come per i contratti già rinnovati), le otto classi biennali di aumento del 6% computate sul valore iniziale, nonché i successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, calcolati sul valore dell'ottava classe;**
- c) **aggiornare, (si ripete, come previsto per i contratti già in essere o in via di conclusione, in vigore dal 1 gennaio 2018) l'indennità di funzione o di posizione, avvalendosi dello strumento già sperimentato e più snello del DPCM, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;**
- d) **rideterminare e/o istituire una indennità mensile pensionabile accorpando le indennità attualmente non pensionabili, su cui gravano fra l'altro contributi previdenziali e assistenziali;**
- e) **adeguare i trattamenti economici per:**
 - scatti di anzianità per invalidità di servizio;
 - scatti demografici;
 - assegni per il nucleo familiare;

- f) **uniformare le indennità per missione e trasferimento** prevedendo un congedo “straordinario” di almeno 10 giorni per esigenze burocratiche del trasferito (cambio di residenza, utenze etc.);
- g) **prevedere una indennità di rischio per taluni dirigenti o professionisti (medici soprattutto) e indennità per particolari tipologie d’impiego, ovviamente pensionabili.**

B) Tutela assicurativa

Va ribadito l’onere a carico degli Enti/Ministeri di riconoscere la tutela assicurativa inserendo nel contratto **la responsabilità civile e il patrocinio legale.**

*All’uopo, l’Amministrazione assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti o dei professionisti esposti ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati (dallo stesso dirigente o professionista) a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. **Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa, comprensiva di assistenza legale,** in ogni stato e grado del giudizio, devono essere assunti dalle amministrazioni.*

La previsione non può prescindere dal riconoscimento di norme intervenute nel frattempo durante il blocco contrattuale (quali ad esempio l’art. 12 della legge n. 247/2012), tenendo conto dei comportamenti ondivaghi ed oscillanti della giurisprudenza, anche sul rimborso delle spese legali dei dipendenti coinvolti in giudizi, che, subiscono ingiustificate decurtazioni che restano a carico del dirigente o professionista. A tal fine occorre inserire una norma per l’aggiornamento permanente della tutela assicurativa sia alla normativa che alla giurisprudenza.

C) Trattamento accessorio

1. **Compenso per lavoro straordinario** per il lavoro svolto dal dirigente o professionista per motivi straordinari, in eccedenza al tempo di lavoro, che pur non essendo rigidamente determinato in misura fissa, non potrebbe eccedere, per motivi fisiologici, al massimo **le otto ore giornaliere di lavoro**; vedesi in particolare il punto 4 c) della circolare concernente **il contratto per la dirigenza militare, in vigore dal 1 gennaio 2018.**

2. Polizza sanitaria a carico dell’Ente, a favore del dirigente o professionista, così come previsto per le altre realtà del settore pubblico (Aran, PCM, etc).

3. Rimborso della quota di iscrizione all’albo professionale qualora necessaria per espletare i compiti d’ufficio o istituzionali.